ISTITUZIONE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO DI CORSI PRELIMINARI NAVALI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 3

I giovani che abbiano contratto l'obbligo di frequentare i corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento, se si renderanno inadempienti alla frequenza ai corsi, senza giustificato motivo, incorreranno, nella loro qualita' di militari in congedo illimitato provvisorio, nelle sanzioni stabilite dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

Versione in vigore dal 8 agosto 1937, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso la Regia accademia navale di Livorno di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari
Estremi	Legge 3 giugno 1937, n. 1165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-la-regia-accademia-navale-di-livorno-di-corsi/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it